



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. **20686** 118/11/2016 del 12 OTT. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Presidenza della Regione:
Ufficio di Gabinetto del Presidente

(rif. nota 16450 del 29 settembre 2016)

OGGETTO: Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Contrattualizzazione soggetti esterni con funzioni di livello dirigenziale. Requisiti.

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che il Presidente della Regione intende procedere all'inquadramento nel proprio Ufficio di diretta collaborazione di un soggetto esterno all'amministrazione regionale al quale attribuire funzioni dirigenziali.

Si rappresenta, altresì, che dall'esame del *curriculum* prodotto dall'interessato risulta che lo stesso è in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza, e che *“ai fini dell'esperienza maturata rilevano, sostanzialmente, due anni di assunzione di carica assessoriale regionale, tre anni di componente del Senato accademico ed una esperienza presso l'Amministrazione regionale, quale funzionario, di circa due anni”*.

Ciò posto, si chiede se l'esperienza citata sia sufficiente per il conferimento di incarico dirigenziale presso codesto Ufficio.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

2. Sembra preliminarmente opportuno esaminare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 4, comma 6, della L.r. 15 maggio 2000, n. 10 così statuisce: “ *Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione...* ”.

In esecuzione del predetto comma è stato emanato il D.P.Reg. 10 maggio 2001 n. 8, che stabilisce l'organizzazione, le competenze e la composizione degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché il trattamento economico del relativo personale.

L'art. 2, comma 10, del citato D.P.Reg. prevede che: “ *Degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni...*” (oggi art.14, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

In materia di trattamento economico relativo al personale esterno all'Amministrazione regionale il successivo art. 3, comma 4, così dispone: “*Per il personale degli uffici di diretta collaborazione esterno all'Amministrazione regionale si farà riferimento sia per il trattamento fondamentale, sia per il trattamento accessorio, alle corrispondenti qualifiche di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute...*”.

ML
1023
Le norme in esame non individuano, però, i criteri da seguire per determinare la qualifica da attribuire ai soggetti esterni, assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato assimilato al pubblico impiego.



In particolare, per quel che ci riguarda, nulla viene detto in ordine ai requisiti che deve possedere il soggetto esterno ai fini del conferimento di un incarico di natura dirigenziale.

Tant'è che, con nota n. 5263 del 25 marzo 2013, codesta Presidenza chiedeva di conoscere se, ai fini del conferimento di un incarico di natura dirigenziale ad un soggetto esterno, si potesse ritenere sufficiente il possesso della laurea o se fosse necessario il possesso di ulteriori titoli e/o requisiti.

Lo Scrivente, con parere n. 55 del 16 aprile 2013, si esprimeva nel senso che, in assenza di indicazioni rinvenibili nell'art. 4, comma 2, della L.r. n. 10/2000 e nel D.P.Reg. n. 8/2001, occorre fare riferimento all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001¹.

Ciò premesso, concludeva, affermando che *“la nomina di collaboratori o esperti esterni negli uffici di diretta collaborazione con funzioni di livello dirigenziale non possa essere giustificata dal solo possesso di una laurea che va comunque associata al contenuto dell'incarico e a concrete e pregresse esperienze professionali del medesimo livello”*.

Con successiva nota n. 2315 del 9 maggio 2013 codesta Presidenza, facendo seguito alla prima richiesta di parere, specificava che, all'interno degli Uffici di diretta collaborazione, il riferimento alla qualifica dirigenziale assume connotazioni peculiari rispetto allo *status* di dirigente regionale di ruolo per due ordini di ragioni:

*HK-
PDB*

¹ L'art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) del D.Lgs. n.165/2000, al comma 6, così statuisce *“... Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato ...”*.



- in primo luogo, in quanto la qualifica di dirigente di un Ufficio di diretta collaborazione, attribuita ad un esterno, è slegata dal riferimento ad una struttura operativa di base o ad una struttura intermedia;

- in secondo luogo, in quanto spetta all'organo politico la valutazione delle esperienze professionali maturate che dovranno risultare funzionali al perseguimento del programma politico del governo.

Riscontrando la predetta nota, questo Ufficio, nel condividere le richiamate considerazioni sia in ordine alla peculiare qualificazione dei profili operativi e dei compiti istituzionali in capo ai dirigenti esterni inquadrati negli Uffici di diretta collaborazione, sia in ordine all'autonomia dell'organo politico nella valutazione delle esperienze professionali di questi, sottolineava comunque l'opportunità di integrare il citato D.P.Reg. n. 8/2001 per colmare il vuoto normativo nella materia in esame.

In particolare, si suggeriva, in una materia, come quella in esame, di esclusiva competenza regionale, di prevedere il possesso, da parte del soggetto esterno, *“di un'esperienza connotata dalla partecipazione a processi decisionali complessi in enti pubblici o privati, o lo svolgimento di attività professionali per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in ordini o collegi”*.

Poichè, ad oggi, il quadro normativo di riferimento risulta immutato in quanto permane il segnalato vuoto normativo, questo Ufficio non può che ribadire che il soggetto esterno, nominato negli Uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, deve possedere, oltre al titolo di laurea, una adeguata qualificazione professionale, valutabile dall'organo politico anche ai sensi del citato art.19, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001².

² Si consideri che il predetto art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 è utilizzato come parametro di riferimento in alcuni regolamenti di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri (cfr. per es. D.P.R. n. 138/2013, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e D.P.C.M. n. 77/2015, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Ciò posto, con riguardo al *curriculum vitae* di cui alla richiesta in esame si osserva che l'esperienza professionale che appare più rilevante è quella maturata come Assessore regionale per un biennio.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

M. Brancato

M. Mattarella



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

[Handwritten signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it